

Sergio Profeti

Uno per uno gli articoli del Regolamento del Palio

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 4

La premessa al lavoro

La speranza che la prossima Commissione consiliare per la revisione del Regolamento del Palio possa effettivamente agire in modo costruttivo, ci ha portato ad analizzare, articolo dopo articolo, una normativa unica nel panorama mondiale.

Non esiste al mondo un “gioco” che posseda norme secolari qual è il Palio di Siena, la cui unicità passa anche attraverso una normativa che, per le sue caratteristiche, meriterebbe un riconoscimento da parte dell’Unesco tanto è complessa e ben congenita la matassa regolamentare attraverso i secoli.

Questo studio, che verrà presentato a blocchi, avrà come scopo principale non tanto quello di offrire una ricostruzione storica attraverso i dati, non certo completi, emersi dai nostri archivi, quanto quello di porre in risalto alcune carenze storiche, interpretazioni e “nuove” letture confacenti ai modi di leggere e pensare dell’odierno.

Tutto ciò in relazione alla concreta adattabilità, rendendolo unico, che da sempre il Regolamento ha avuto nel vivere quotidiano.

Terminata la premessa, è l’ora di analizzare, articolo per articolo, questo “patrimonio culturale” che merita attenzione, rispetto e, soprattutto, conoscenza.

Articolo 1

Le tradizionali corse del Palio, con le quali il popolo senese, avente nelle storiche sue Contrade l'espressione più pura e più caratteristica, solennizza le ricorrenze religiose della Visitazione e dell'Assunzione in cielo di Maria Vergine, Signora e Patrona della Città, si effettuano nel "Campo" il 2 luglio ed il 16 agosto di ogni anno.



L’articolo è tra pochi rimasti integri nella sua struttura normativa dalla revisione del 1949, ma necessità di una correzione storica, come vedremo più avanti.

Si riallaccia all'art. 1 della nascita normativa del 1906¹, ponendo però la condizione fondamentale della sacralità delle due date nelle quali si deve effettuare la corsa del Palio: 2 luglio e 16 agosto.

Nel 1906 era previsto, nel comma 2, la possibilità “*di anticipare o posticipare di qualche giorno tali ricorrenze quando ragioni di pubblico interesse ne suggeriscano le opportunità*”; la cui traduzione suona così: “*motivi di attrazione turistica*”. Ed infatti, numerosi sono nel passato i Palii spostati, ma anche anticipati, perché nelle vicinanze si intravedeva la festività².

La correzione attuata nel 1949 è risultata ben mirata e fondamentale, ma la spiegazione, legata alle ricorrenze religiose, è frutto della fantasia senese.

Mentre il Palio di luglio è realmente concatenato con la festività religiosa della “*Beatissima sempre Vergine Maria di Provenzano*”, quello di agosto è da ritenersi un falso storico là dove si specifica “*l'Assunzione in cielo di Maria Vergine*”.

Il Palio di agosto non è mai stato dedicato all'Assunzione in cielo poiché la documentazione, e la stessa sua nascita nel giorno 16, dimostrano la falsità storica della dedica. Al riguardo occorre tornare al 1701.

In quell'anno, per proseguire le dimostrazioni di giubilo per la vittoria ottenuta nel luglio, l'Oca chiese, ottenendola, l'autorizzazione dal Governo centrale per effettuare una “*ricorsa*” con tutte le spese organizzative a carico della Contrada stessa. Il giorno prescelto fu il 16, successivo a quello dell'unica Festa principale della città di Siena. Proprio il 15 si rendeva omaggio all'*Assunzione in cielo di Maria Vergine*, oltre che con l'offerta dei ceri, anche con una corsa con cavalli scossi che percorreva il tratto dal Santuccio a Piazza del Duomo. Il 16 è un altro giorno, un giorno laico dove, anche se all'inizio del XVIII secolo in modo saltuario, si correva in Piazza del Campo, con le Contrade della città, la così denominata “*ricorsa*”.

¹ *Le date odierne del palio in ciascun anno sono il 2 luglio ed il 16 agosto. Per i palii straordinari le date saranno stabilite dall'Autorità Municipale colle norme di cui all'art. 5. // E' in facoltà della Civica Rappresentanza, di concerto con le Contrade, di anticipare o posticipare di qualche giorno tali ricorrenze quando ragioni di pubblico interesse ne suggeriscano le opportunità*

² L'ultimo Palio spostato per festività risale al luglio 1910.

Il fatto che si sia abusato della dedica all'Assunzione in cielo per caratterizzare la "ricorsa" del 16 agosto è documentata da precise richieste fatte dal Comune di Siena all'Opera della Metropolitana di Siena.

L'11 agosto 1899, infatti, il Comune di Siena, facendo proprio un suggerimento del Magistrato delle Contrade, chiese se fosse opportuno che la "bandiera"³ venisse esposta il 14 agosto in Duomo; il giorno successivo arrivò il relativo accoglimento⁴.

Fino a quel momento il drappellone veniva portato in Provenzano e la certezza più diretta la troviamo nelle testimonianze in occasione di un procedimento penale per gli sconti avvenuti al termine della corsa⁵. La prova più evidente che le leggende "sacrificano" la storia ed il suo reale significato.

Il 16 agosto non ha nulla a che fare con le ricorrenze religiose, trattandosi di un'appendice divenuta fondamentale solo nel 1802, allorché il Comune di Siena si assunse direttamente gli oneri economici per la sua intera e diretta organizzazione⁶.

Si deve altresì osservare, a testimonianza della non dedica del Palio del 16 agosto, che i regolamenti antecedenti al 1906 non contenevano uno specifico articolo riguardo le date in cui si sarebbe corso il Palio, visto che in quei periodi la codificazione "a vista" delle regole non esigeva, né richiedeva, il classico nero su bianco.

Pur tuttavia, tracce relative alle date dei Palii si hanno nel Regolamento in vigore dal 1841 al 1851⁷; mentre in quello dal 1881 al 1906 il riferimento alle date dei palii sparisce definitivamente perché, probabilmente, ritenuto superfluo e appartenente appunto a quella codificazione paliesca a vista, a cui abbiamo accennato.

L'articolo necessita, a nostro parere e in conseguenza del rispetto che si deve portare alla Storia, di un'accurata riformulazione là dove si fa

³ Così definita, in quei periodi, il drappellone.

⁴ L'intera documentazione di corrispondenza si trova in ACS, prot. 673, div. I, sez. 2 del 1899.

⁵ Cfr. a tal riguardo S. Profeti, *1834: Quel "chiasso" tra Onda e Nicchio*, Siena, 2003, p. 7.

⁶ Cfr. S. Profeti, *Le regole della Festa*, Siena, pp. 27 ss.

⁷ Nell'articolo I si parla di "... ogni anno nelle due occasioni delle consuete corse nella Piazza..."; nel II di "*In rapporto alle corse ordinarie del 2 luglio e 16 agosto ...*". Si tratta, comunque, di inserimenti in un contesto normativo che non erano specificatamente orientati a stabilire le date di effettuazione delle corse.

riferimento alle “ricorrenze religiose”, certamente più vicine alla leggenda costruita con il sigillo “made in Siena”.

Articolo 2

Al di fuori delle ricorrenze indicate nel precedente articolo, possono essere effettuati Palii straordinari in occasione di circostanze o avvenimenti di carattere assolutamente eccezionale, e ciò solo su iniziativa del Sindaco, della Giunta Municipale o del Consiglio Comunale ovvero su richiesta dei Magistrato delle Contrade, di Enti o Comitati cittadini, rivolta tempestivamente al Sindaco.

Tanto l'iniziativa dell'Amministrazione Comunale, quanto le richieste suaccennate (queste ultime se ritenute dalla Giunta Municipale non manifestamente infondate) vengono, dal Sindaco, al più presto comunicate alle Contrade tramite il loro Magistrato, il quale provvederà a consultare tutte quelle che non abbiano in corso punizioni definitive di esclusione, di cui all'art. 97 lett. d) raccogliendo le adesioni, che sono volontarie, ma irretrattabili.

Solo se vengono raccolte almeno dieci adesioni il Consiglio Comunale decide sulla effettuazione o meno del Palio Straordinario ed, in caso affermativo il Sindaco notifica entro cinque giorni la detta decisione alle diciassette Contrade, consentendo a quelle, che avevano in precedenza negato la loro adesione o che si erano astenute da qualsiasi pronunciamento in merito, di fare conoscere la loro rinuncia o adesione definitiva ed irretrattabile mediante comunicazione scritta rivolta entro dieci giorni al Sindaco ed al Magistrato delle Contrade.

Le Contrade che non faranno pervenire tale decisione, nel termine di tempo sopra disposto, saranno considerate definitivamente rinunciatarie.



L'articolo è uno dei più modificati della storia dei Regolamenti e, sotto certe angolazioni, non poteva essere diversamente. La complessità delle variazioni, per renderlo leggibile, necessita di appositi paragrafi.

Prima del 1906

Per poter leggere "palio straordinario", come si fa oggi, vale a dire un terzo Palio nell'anno, occorre attendere che nel 1802 il Comune faccia propria l'organizzazione del Palio corso il 16 agosto⁸. Da quel momento troviamo nel 1817 la prima indicazione regolamentare per gli straordinari.

Il Regolamento del 1817 è da ritenersi il primo a stampa nel periodo della restaurazione dei Lorena in Toscana e riepilogativo di tutti gli altri. All'art. XII, nell'ultimo comma, la disposizione sulla procedura di estrazione: *«In rapporto alle corse straordinarie saranno imborsate quelle che si daranno in nota come sopra, e si trarranno tutte le dieci Contrade, che dovranno correre»*.

Nel Regolamento in vigore dal 1832 al 1840 l'articolo, che regola l'estrazione degli straordinari, è il n. XIV; solo nel Regolamento in vigore dal 1841 al 1851 si trova un articolo, il III, dedicato solo agli straordinari: *«In rapporto poi alle corse straordinarie saranno imbussolate tutte quelle Contrade che si daranno in nota nel modo che sopra, e saranno tratte a sorte tutte le dieci che dovranno correre»*.

Nel periodo che va dal 1852 al 1906, si hanno ben due regolamenti: quello di pertinenza del Prefetto (di ordine pubblico) e l'altro del Comune (di ordine organizzativo). Mentre quello del Prefetto risultò consecutivo per tutto il periodo, quello comunale ha visto due distinti periodi: dal 1852 al 1880 e dal 1881 al 1906.

L'articolo III, che abbiamo visto in precedenza, appare solo nel Regolamento del periodo 1852-1880 ed è lo stesso identico di quello del 1841. Nel secondo periodo, dal 1881 al 1906, l'articolo sparisce perché ormai fa parte integrale delle "regole consuetudinarie" non scritte, alle quali tutti si attenevano senza sollevare eccezioni. Altri tempi, evidentemente.

L'articolo nel 1906

L'attuale articolo 2 tra origine nel 1949 dalla miscelazione di due articoli redatti nel 1906: l'articolo 2⁹ ed il 5¹⁰. La vera disposizione organizzativa per i

⁸ Cfr. nota n. 6.

⁹ Nel caso in cui la data di un palio straordinario fosse assai prossima a quella di uno degli ordinari, la Rappresentanza Municipale potrà stabilire che si ritenga come ordinario il palio straordinario; ciò però in

Palii straordinari del 1906 è contenuta nell'articolo 5, relegando al 2 solo questioni tecniche che difficilmente si sarebbero verificate fino al 1949. L'articolo 5, al contrario, può ritenersi la matrice dell'attuale articolo 2 e fu oggetto di fortissime contestazioni al momento della sua modifica del febbraio 1911¹¹.

A seguito, infatti, della situazione venutasi a creare con lo straordinario del 1910, la Giunta stabilì nel febbraio 1911¹² due importanti principi: il primo che la deliberazione di correre il Palio straordinario fosse adottata dal Consiglio comunale, principio questo che tuttora è in vigore. Il secondo punto della modifica del 1911 fece insorgere le Contrade.

La Giunta stabiliva, infatti, che nel caso in cui non si raggiungessero le dieci adesioni, lo straordinario dovesse essere ugualmente disputato obbligando, con l'estrazione, le rinunciatarie ad aderirvi.

Fortissime furono le prese di posizione delle Contrade (assolutamente negativo fu il giudizio di Bruco, Nicchio, Oca, Pantera, Selva e Torre), ma la modifica entrò a tutti gli effetti in vigore. Il comma 3 dell'art. 5 non venne mai applicato nel periodo che, dal 1911, portò alla revisione del 1949, con ben due guerre mondiali nel mezzo.

via eccezionale e di pieno accordo con i Priori delle Contrade che prendono parte a quella corsa e che a tale scopo dovranno essere convocati in adunanza.

¹⁰ *I palii straordinari possono essere corsi per iniziativa dell'Autorità Municipale o per richiesta dei enti morali o comitati, indirizzate sempre alla ridetta Municipale Autorità. Questa convocherà i Priori delle Contrade che rimarranno libere nelle loro decisioni. In questo caso non essendo per parte delle Contrade obbligatorietà d'intervento. L'Autorità Comunale potrà dar corso alla progettata festa con le Contrade aderenti purché non in numero minore di dieci.*

¹¹ *I palii straordinari possono essere corsi soltanto per deliberazione adottata dal Consiglio Comunale ed a spese del Comune. // Deliberata la esecuzione, il Sindaco convocherà i Priori delle contrade che rimarranno libere nelle loro decisioni, purché il numero delle aderenti non sia inferiore a dieci. // Quando tal numero non sia raggiunto, l'Autorità Comunale darà corso alla progettata festa completando il numero con estrazione a sorte fra le contrade non aderenti. Avvenuto il sorteggio, le contrade destinate a prendere parte alla corsa non dovranno frapporre alcun ostacolo e sono obbligate a mettere a disposizione del Comune quanto occorra per la buona riuscita dello spettacolo, salvo il diritto di rimborso delle spese che si renderanno indispensabili.*

¹² *Cfr. delibera della Giunta Municipale n. 142 del 9 febbraio 1911.*

La stesura del 1949

Come abbiamo già accennato, la versione dell'art. 2, nella sua veste del 1949¹³, riprendeva due articoli, il 2 ed il 5, del Regolamento del 1906. Il legislatore paliesco del 1949 aboliva quella facoltà della quale, nel 1911, l'Amministrazione comunale si era dotata e cioè di obbligare, come abbiamo visto, le Contrade alla partecipazione anche se il numero di adesione risultava inferiore a dieci. Ribadiva però il ruolo del Consiglio comunale, l'unico, in caso si fossero raggiunte le dieci adesioni, di stabilire se il Palio straordinario potesse essere effettuato o meno.

Le modifiche successive

La prima modifica all'articolo si ebbe nel 1970, dopo le considerazioni maturate dal no dell'Istrice al Palio straordinario del 1967. Poiché l'Istrice venne escluso dal sorteggio, si pensò, in considerazione del mutare dei tempi, alla modifica e permettendo così alle Contrade, non aderenti alla prima consultazione, di riprendere in esame la loro "iscrizione" al sorteggio¹⁴. Non solo, l'articolo venne completamente riscritto¹⁵ ed è arrivato ai giorni nostri

¹³ *Per circostanze od avvenimenti di carattere assolutamente eccezionale possono essere corsi Palii straordinari, ad iniziativa del Comune, o su richiesta del Magistrato delle Contrade, di Enti o Comitati cittadini, rivolta tempestivamente all'Autorità Municipale. // Tanto l'iniziativa del Comune, quanto le richieste suaccennate –quest'ultime se ritenute dal Comune meritevoli di considerazione- sono comunicate al Magistrato delle Contrade. Questo indice, con congruo preavviso, apposita riunione, per raccogliere fra le Contrade che non abbiano in corso punizioni di esclusione, le adesioni a partecipare al Palio, adesioni che sono volontarie, ma irretrattabili. // L'astensione viene interpretata quale diniego. // Se non vengono raccolte almeno dieci adesioni, il Palio non può essere effettuato. Se tale numero viene raggiunto, o superato, sulla effettuazione del Palio decide il Consiglio Comunale, senza che le adesioni abbiano effetto vincolativo.*

¹⁴ Cfr. delibera del Consiglio comunale n. 233 del 10 marzo 1970

¹⁵ *Al di fuori delle ricorrenze indicate nel precedente articolo, possono essere effettuati Palii straordinari in occasione di circostanze o avvenimenti di carattere assolutamente eccezionale, e ciò solo su iniziativa del Sindaco, della Giunta Municipale o del Consiglio Comunale ovvero su richiesta del Magistrato delle Contrade, di Enti o Comitati cittadini, rivolta tempestivamente al Sindaco. // Tanto l'iniziativa dell'Amministrazione Comunale, quanto le richieste suaccennate (queste ultime se ritenute dalla Giunta Municipale meritevoli di considerazione) vengono, dal Sindaco, al più presto comunicate alle Contrade tramite il loro Magistrato, il quale provvederà a consultare tutte quelle che non abbiano in corso punizioni definitive di esclusione, di cui all'art. 97 lett. d) raccogliendo le adesioni, che sono volontarie, ma irretrattabili. // Solo se vengono raccolte almeno dieci adesioni il Consiglio Comunale decide sulla effettuazione o meno del Palio Straordinario ed, in caso affermativo il Sindaco notifica entro cinque giorni la detta decisione alle diciassette Contrade, consentendo a quelle, che avevano in precedenza negato la loro adesione o che si erano astenute da qualsiasi pronunciamento in merito, di fare conoscere la loro rinuncia o adesione definitiva ed irretrattabile mediante comunicazione scritta rivolta entro dieci giorni al Sindaco ed al Magistrato delle Contrade. // Le Contrade che non faranno pervenire tale decisione, nel termine di tempo sopra disposto, saranno considerate definitivamente rinunciatarie.*

con una piccola modifica nel 1981, ed a seguito delle polemiche per lo straordinario per il 450° anniversario della battaglia di Camollia del 1976; si pensò di togliere le richieste “meritevoli di considerazione” e trasformarle in “non manifestamente infondate”¹⁶.

Una nuova formulazione

Ci sono due passaggi nell’articolo che meritano la dovuta attenzione per una modifica dell’articolo. La prima è la cancellazione, come dovrà avvenire anche per altri articoli del Regolamento, del termine “Giunta Municipale” sostituendolo con “Giunta Comunale”, in sintonia con l’ordinamento dello Stato italiano.

Altra correzione riguarda il richiamo che viene fatto all’art. 97 lettera d), relativo alle Contrade squalificate che non possono essere consultate per l’effettuazione di un Palio straordinario. Ebbene, qui ci troviamo di fronte all’ennesima sciatteria alla senese in quanto la “lettera d)” non esiste. Non esiste per un semplice motivo.

Allorché con le modifiche del 1981 si decise di togliere tra le sanzioni a carico delle Contrade la cosiddetta “multa”, che nell’albero sanzionario occupava la lettera c), non si pensò di andare al di là del limite del proprio naso e l’articolo 2 venne trascurato. In realtà, fino al 1980, la lettera d) dell’art. 97 contemplava la sospensione per le Contrade; oggi la lettera delle squalifiche è la c) e non la d).

Correzioni inevitabili per la prossima Commissione di Revisione, la quale però dovrà anche focalizzare, con la massima attenzione, l’abuso fatto dal Magistrato delle Contrade, guidato dall’onorandone Muzzi, nel 1990, allorché le Contrade si dovettero pronunciare sull’effettuazione di un Palio straordinario per l’Università di Siena.

Ebbene, in quell’occasione il Magistrato delle Contrade permise a due Contrade squalificate¹⁷ di partecipare alla votazione in aperta violazione del comma 2. Proprio per evitare questo abuso, che non necessita di alcuna interpretazione, il Comune, modificando l’articolo, deve consultare direttamente le Contrade e non tramite il loro Magistrato. Sarà, di

¹⁶ Cfr. delibera Consiglio comunale n. 172 del 24 febbraio 1981.

¹⁷ Si trattava del Bruco e del Drago.

conseguenza, il Sindaco che chiederà a ciascuna Contrada, che non abbia in corso provvedimenti di squalifica, la propria adesione o meno alla partecipazione del Palio straordinario.

La nuova articolazione, una volta fatte proprie le tre puntualizzazioni sopra esposte, sarà particolarmente banale.

Articolo 3

Spetta all'Autorità Comunale dare l'annuncio al pubblico di ogni Palio ordinario o straordinario.



Un articolo intoccabile, mai invariato dal 1949, e che si riallaccia all'art. 14¹⁸ del Regolamento del 1906.

Il concetto dell'«annuncio al pubblico» risale, nei particolari, al 1832, allorché fu pubblicata una Notificazione che subentrava all'ultimo Regolamento a stampa del 1817.

In quell'anno, e solo fino al 1849, esisteva nella Notificazione, una specie degli attuali manifesti 70x90, una Premessa che in pratica avvisava il pubblico dell'imminente Palio.

La Notificazione, così elaborata nel 1832, era comunque già in vigore, attraverso altri Bandi o Notificazioni non così dettagliate, anche nel 1721, ed in sostanza era la loro affissione a dare l'«annuncio al pubblico».

Solo nel 1906 si pensò ad un apposito articolo per sancire il modo con cui si avvisa il pubblico dell'effettuazione del Palio.

Ai tempi attuali, come noto, si affigge sui muri della città un manifesto che disciplina l'estrazione delle Contrade.

¹⁸ *“Ogni volta che si corra un palio sì ordinario che straordinario ne sarà dato avviso al Pubblico unicamente dall'Autorità Comunale. La Direzione dello spettacolo da eseguirsi sarà di diritto devoluto al sig. Sindaco ed all'Assessore appositamente incaricato”*

Articolo 4

Le Contrade sono diciassette e cioè: Aquila, Bruco, Chiocciola, Civetta, Drago, Giraffa, Istrice, Leocorno, Lupa, Nicchio, Oca, Onda, Pantera, Selva, Tartuca, Torre e Valdimontone.

I loro stemmi e colori risultano dall'allegato A) del presente regolamento.

Ad ogni Palio partecipano dieci delle diciassette Contrade. Per la determinazione di esse nei Palii ordinari, si segue la regola stabilita dal Bando dei Magistrato di Biccherna del dì 21 gennaio 1720 (stile senese).

Hanno diritto a partecipare ad un Palio ordinario le sette Contrade che non presero parte a quello corrispondente dell'anno innanzi ed il loro numero viene completato mediante sorteggio fra le altre che vi parteciparono, tenuto conto anche delle eventuali rinunzie di cui all'art. 6.

Per i Palii straordinari di cui all'art. 2, le dieci Contrade che partecipano alla corsa sono sorteggiate con le modalità di cui all'art. 27



Questo è l'articolo cardine su cui si basa l'intera struttura del Palio. Stabilisce progressivamente il nome e il numero delle Contrade, gli stemmi, i colori, chi, e in quale modo, può partecipare al Palio ordinario e straordinario.

E' l'articolo che collega il presente con il passato e con la preistoria paliesca.

Lo spunto storico di questo articolo risale al 1721, allorché, per la prima volta, la Biccherna dette alle stampe un vero e proprio Regolamento, passato come il Bando del 1721.

E sulla storia vera, così come abbiamo visto in precedenza analizzando l'articolo 1, il legislatore del 1949 commette una ingiustificata serie di errori; frutto di un'assoluta non conoscenza di ciò che è la storia del Palio.

Il "*Bando dei Magistrato di Biccherna del dì 21 gennaio 1720 (stile senese)*", così come appare nel terzo comma dell'articolo è frutto di specifica fantasia e di non conoscenza della storia come lo "stile senese" richiamato.

A Siena, e fino alla riforma di Leopoldo I di fine secolo XVIII, si usava far iniziare l'anno solare il 25 marzo, seguendo la "moda" "ab

incarnationem". L'anno "stile senese" non era niente altro che questo e, di conseguenza, il legislatore paliesco del 1949 intendeva riferirsi ad un "legendario" Bando emesso il 21 gennaio 1721.

Ebbene lo stesso legislatore commette ben tre errori: sbaglia il giorno, il mese e l'anno! Il Bando, collegato con la natura dell'articolo, al quale si voleva far riferimento fu emesso il 7 maggio 1721, ed è il Bando-Regolamento che limita la partecipazione sul tufo a sole 10 Contrade.

L'errore storico commesso dal legislatore del 1949 è veramente grossolano poiché, in effetti, la storia delle Contrade e del Palio possiede, nelle sue pagine, un Bando emesso nel gennaio, ma è quello che si riferisce ai confini delle Contrade e venne pubblicato il 7 gennaio 1729, stile senese, vale a dire il 7 gennaio 1730.

Proprio un bel pasticcio, mai, purtroppo, corretto dai numerosi storici senesi che, dal 1949, si sono alternati nelle varie Commissioni di lavoro.

Tornando ad "osservare" l'articolo 4, l'unica variazione dal 1949 ad oggi si è avuta nel marzo 1970, allorché il comma 5 fu "aggiornato" alle nuove modifiche regolamentari per la partecipazione delle Contrade agli straordinari.

L'articolo, che si riallaccia, nel Regolamento del 1906, all'art. 4¹⁹, ha subito, dal 1720, una continua serie di modifiche dettate principalmente da varie interpretazioni, come vedremo di seguito.

In un nostro precedente studio²⁰ abbiamo dimostrato i meccanismi e le modifiche relative al periodo tra il 1721 e il 1745 dell'articolo XIII²¹, da cui è nato l'attuale articolo 4.

¹⁹ Ad ogni corsa ordinaria prenderanno parte dieci delle diciassette Contrade. La formazione del detto numero sarà fatta come si è praticato in passato e cioè di quelle sette a cui spetta il diritto per non aver partecipato alla corsa corrispondente dell'anno precedente e di tre da estrarsi a sorte fra le dieci che parteciparono alla medesima.

²⁰ Cfr. S. Profeti, *La storia dell'estrazione delle Contrade*, Siena, 2000, pp. 3 ss.

²¹ *E perché si è riconosciuto non esser praticabile il far correre diciassette Contrade alla volta (che tale è il numero di esse), atteso che per esser poco popolate non possono ciascuna di loro comparir decorosamente, e sì anco perché si rende assai difficile alli postieri il proveder per le medesime tanti cavalli uguali, perciò in virtù del presente Bando si ordina e comanda, che ciascuna Contrada sotto la suddetta pena di lire cento, arbitrio e cattura, in ciascun anno nel mese di maggio faccia adunare gl'abitatori di essa per fare l'opportuno Consiglio, nel quale venga deliberato se la Contrada voglia correre o no al detto Palio, e nel caso che venga deliberato di voler correre, doverà il Capitano di essa produrre copia di deliberazione in forma valida nel Maestrato loro, dentro al detto mese di maggio, ad effetto che il primo giugno seguente, per il qual giorno s'invitano da qui avanti per ciascun anno alle ore quattordici tutti li Capitani di quelle Contrade le quali averanno deliberato di voler correre, a comparir personalmente avanti al Maestrato loro, ove si estrarranno a sorte dieci di dette Contrade per correr al suddetto Palio. Dichiarando che se a*

L'articolo XIII imponeva un'interpretazione nettamente diversa da quella successivamente praticata. Infatti fino al 1744, nelle cosiddette ricorse, che in pratica erano delle corse straordinarie, partecipavano di diritto, purché avessero dato la loro adesione, quelle Contrade che non avevano corso il Palio ordinario di luglio.

Nel 1745 si cambiò uso, in quanto il premio in denaro, tra le corse di luglio e quelle definite "ricorse", presentava una differenza di ben 20 talleri con luglio più ricco di agosto. Fu questo il motivo per il quale, dietro insistenza delle stesse Contrade, che si vedevano costrette a correre d'obbligo un palio meno ricco, si pensò di provvedere ad un'estrazione di tutte e dieci le Contrade che vi volevano partecipare.

Il meccanismo andò avanti fino al 1805²², quando, sempre su insistenza delle Contrade, si modificò il sistema praticando tra agosto e agosto, ciò che avveniva tra luglio e luglio; in pratica l'attuale sistema.

In quel 1805 la protesta fu causata dal fatto che il 20 agosto 1804²³, nel Palio-bis voluto dalla Regina d'Etruria corsero le stesse Contrade che avevano disputato il Palio quattro giorni prima.

Questa variazione, ovviamente non appare nel secondo Regolamento a stampa del 1796, in cui l'articolo XIII è trasformato in articolo XII²⁴, e dove però viene considerata la nuova interpretazione del 1745.

La variazione regolamentare del 1805 appare nella stampa della Notificazione-Regolamento del 1817, che conserva la stessa successione di articoli (il XII). L'articolo, ormai, è considerato di quelli basilari e non subisce alcuna modificazione nel Regolamento in vigore nel periodo 1832-1840, pur scivolando, come numerazione progressiva, al n. XIV. Dal 1841 al 1851, l'articolo, nella nuova veste voluta dal legislatore del periodo e tesa a scandire

quelle Contrade (le quali averanno deliberato di voler correre come sopra) gl'accadrà nella prima tratta di restare nel bossolo, doveranno esser preferite a tutte le altre Contrade nelle corse future, purché però annualmente dentro al suddetto tempo abbiano deliberato e presentato rispettivamente nel Maestrato loro la copia di detta deliberazione come sopra, dovendosene nulla di meno annualmente, in detto giorno ed ora, far la tratta di tante altre quante arrivino al compimento del numero di dieci; talmente che l'effetto sia, che in ciascuna corsa di Palio che annualmente accaderà farsi non possano correre né più né meno di dieci Contrade, lasciando in libertà di quelle che di tempo in tempo non correranno, di poter mandare li suoi soldati colle loro Contrade aggregate che correranno, al che fare s'invitano ad effecto che quelle possano comparire più decorosamente ed in maggior numero che sta possibile.

²² Cfr. S. Profeti, *Le regole*, cit, p. 31 ss.

²³ Cfr. *Ibidem*.

²⁴ *Ed in rapporto alle corse del 2 di Luglio avranno diritto di essere ammesse alla corsa le sette Contrade, che sono avansate nell'anno precedente, e che se ne estrarranno solo tre, o maggior numero, nel caso che alcuna delle sette sopra indicate deliberasse di non volere correre. In rapporto alla corsa del 16 d'Agosto, o altra accidentale saranno tutte imborsate quelle che si daranno in nota come sopra, e si trarranno tutte le dieci Contrade, che dovranno correre.*

progressivamente i tempi della festa, passa al n. II e viene riscritto completamente.

L'articolo II²⁵ fissa le modalità dei Palii ordinari, mentre il III²⁶ quelli degli straordinari. Allorché nel 1852 il Regolamento del Palio venne diviso, per le competenze, nei due settori, quello organizzativo (che faceva capo al Comune di Siena) e quello punitivo (di pertinenza della Prefettura di Siena), l'attuale articolo 4 del regolamento venne, giustamente, "affidato" alla gestione comunale, che nel periodo 1852-1880 faceva riferimento agli articoli del Regolamento del 1841, mentre nel periodo 1881-1906 li considerava come "prassi consolidata" ed entrambi sparirono dalle norme scritte, visto che si trattava di "leggi paliesche consuetudinarie".

Un articolo così importante, da vera "agenda storica" per lo sviluppo del Palio, merita vari approfondimenti, come ad esempio saranno nel futuro i passaggi storici del 1726²⁷ o di fine anni '20 del secolo scorso²⁸. Per il momento ci limitiamo solo ad analizzare le variazioni che potrebbero subentrare nella revisione delle "regole del gioco".

Cancellare, per correttezza storica e legittimità amministrativa, i mostruosi errori storici commessi dal legislatore del 1949 per poi aprire un ampio tavolo di confronto su due argomenti basilari.

Il primo riguarda la possibilità di correre almeno una volta all'anno, ricostruendo così l'interpretazione originale del Bando e in vigore dal 1721 al 1745. Il secondo se le Contrade che rinunciano, o si trovino squalificate, possano correre d'obbligo il Palio successivo e sempre in relazione all'esatta interpretazione dello stesso Bando.

Analisi che necessitano di approfondimenti da sviluppare solo all'interno dei 17 rioni, poiché per la macchina organizzativa (il Comune) le interpretazioni del Bando del 1721 sono superate da profondi solchi di impostazioni che risalgono, come visto, al 1745.

²⁵ *In rapporto alle corse ordinarie del 2 luglio e 16 agosto avranno diritto di essere ammesse alla corsa le sette Contrade che rispettivamente nelle due epoche non corsero l'anno precedente; onde è che se ne estrarranno tre sole in ciascuna volta, a meno che alcuna delle sette sopra indicate deliberasse non voler profittare del suo diritto, nel qual caso si farà luogo alla estrazione di un maggior numero.*

²⁶ *In rapporto poi alle corse straordinarie saranno imborsate tutte quelle Contrade che si daranno in nota nel modo che sopra, e saranno tratte a sorte tutte le dieci che dovranno correre.*

²⁷ In questa occasione l'Onda chiese che si dovesse tornare a correre in più di dieci.

²⁸ Ci riferiamo alla richiesta di San Prospeto, la terza nella storia dopo quella della Spadaforte nel 1693 e di Monastero a metà del XVIII secolo.

Dovranno essere le stesse Contrade a prospettare modifiche a tal riguardo, per la specificità dell'unicità del Palio di Siena, organizzato sì dal Comune di Siena ma con 17 Contrade che devono saper guidare il "gioco", rispettandone in toto le regole.